

## TABELLA B

Allegata al decreto dirigenziale 22 febbraio 2007

### TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI

(In vigore dal 1° Marzo 2007)

Con note ministeriali e commento

#### 1. REGISTRI – RUOLI – ALBI - ELENCHI

N. Ord.	Adempimento	Modello cartaceo	Supporto informatico	Per via telematica	Note Min.	Commento
1.1.	Domanda di prima iscrizione	31,00	21,00	15,00	2	1
1.2.	Iscrizione di modifica o domanda di deposito	10,00	8,00	5,00	1 - 2	2 - 3
1.3.	Iscrizione di cancellazione	0	0	0	2	
1.4.	Domanda di esame	77,00	===	===		
1.5.	Conferma di iscrizione	31,00	===	===	3	4

Note Ministeriali	Commento
<p><b>Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firme di chi presenta personalmente la domanda o la denuncia.</b></p> <p><b>1.</b> Il diritto si applica alle <b>modifiche che non comportano l'accertamento dei requisiti.</b></p>	<p><b>1.</b> Rientrano in questa voce <b>tutte le domande di iscrizione</b> nei Registri (escluso il Registro delle imprese, per il quale vige la Tabella A), Ruoli, Albi ed Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio, compreso l'Albo provinciale delle imprese artigiane e l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.</p> <p><b>2.</b> Rientrano in questa voce <b>tutte le modifiche</b> presentate in Albi, Ruoli, Registri (escluso il Registro delle imprese, per il quale vige la Tabella A) ed Elenchi, <b>che non comportano l'accertamento dei requisiti.</b></p>

<p><b>2.</b> Il diritto si applica anche all' <b>albo imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti</b> (D. Lgs. n. 22/1997, art. 30, comma 6, lett. d)).</p> <p><b>3.</b> Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al Registro delle imprese secondo le modalità stabilite dal Ministro delle attività produttive. Il diritto si applica anche in casi di <b>revisione prevista da norme della sussistenza delle condizioni per rimanere iscritti in Albi, Registri, ecc.</b></p>	<p><b>3.</b> Nell'attesa che si completi la sperimentazione della presentazione delle istanze all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con modalità informatiche e telematiche, l'ammontare del diritto di segreteria delle <b>istanze presentate dalle società ed enti collettivi con modalità cartacee</b> è pari a quello previsto alle denunce su supporto informatico digitale di cui alle Voci 1.1 e 3.1. della Tabella A. Per le <b>imprese individuali e soggetti solo REA</b>, l'ammontare del diritto di segreteria che deve essere corrisposto è quello previsto alle Voci 4 e 5 della Tabella A (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005).</p> <p><b>4.</b> Non viene più previsto che tale diritto venga applicato anche alle denunce di inizio attività (DIA), di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990 (impiantisti, autoriparatori, ecc.), in quanto per tali attività è ora previsto un diritto aggiuntivo.</p> <p><b>5.</b> Tale diritto va applicato ad ogni revisione finalizzata alla permanenza in Ruoli, Albi ed Elenchi e prescritta dalle relative norme e che comporti una istruttoria da parte dell'ufficio camerale (Nota del Ministero delle attività produttive del 25 ottobre 2004, Prot. 557845).</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2. LICENZE

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
2.1.	Domanda di rilascio	155,00		
2.2.	Domanda di modifica	77,00	4	

Note Ministeriali	Commento
4. Il diritto si applica alle modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti.	

### **3. CERTIFICATI E VISURE**

#### **RICHIESTA ALLO SPORTELLO**

<b>N. Ord.</b>	<b>Adempimento</b>	<b>Importo</b>	<b>Note Min.</b>	<b>Commento</b>
<b>3.1</b>	Certificato ordinario	<b>5,00</b>		<b>1</b>
<b>3.1.1.</b>	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	<b>5,00</b>		
<b>3.2.</b>	Visura ordinaria	<b>3,00</b>	<b>5</b>	
<b>3.3.</b>	Visura speciale	<b>8,00</b>		
<b>3.4.</b>	Certificato di origine	<b>5,00</b>		

#### **RICHIESTA DA TERMINALE REMOTO**

<b>N. Ord.</b>	<b>Adempimento</b>	<b>Importo</b>	<b>Note Min.</b>	<b>Commento</b>
<b>3.5</b>	Certificato ordinario	<b>2,00</b>		<b>1</b>
<b>3.5.1.</b>	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	<b>2,00</b>		
<b>3.5.2.</b>	Visura ordinaria	<b>1,00</b>		

<b>Note Ministeriali</b>	<b>Commento</b>
<p><b>5.</b> Il diritto si applica alle attestazioni desunte da archivi non camerali, o che comportano istruttoria o ricerche esterne. Il diritto si applica alla visura sui dati bibliografici e stato vita di marchi e brevetti.</p>	<p><b>1.</b> In questa voce sono ricompresi anche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>il rilascio e il rinnovo delle tessere personali di riconoscimento</b> previste per gli iscritti in taluni Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio (Cfr. Circ. MICA n. 3053/C del 4 dicembre 1984);</li><li>b) <b>il rilascio della ricevuta di produzione delle uve per i vini di denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica</b> (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005)</li></ul>

### **4. ALTRI ATTI**

<b>N. Ord.</b>	<b>Adempimento</b>	<b>Importo</b>	<b>Note Min.</b>	<b>Commento</b>
<b>4.1.</b>	<b>Copie di atti</b>		<b>6</b>	
<b>4.1.1.</b>	<i>Archivio cartaceo</i> – Diritto di richiesta	<b>5,00</b>		
	Archivio cartaceo – Diritto per ogni pagina	<b>0.10</b>		
<b>4.1.2.</b>	<i>Archivio ottico</i> – Diritto di richiesta	<b>8,00</b>	<b>7</b>	

	Archivio ottico – Per ogni pagina	<b>0.50</b>		
<b>4.2.</b>	<b>Vidimazione, rinnovo licenze</b>	<b>10,00</b>		
<b>4.3.</b>	<b>Elenchi semplici – Diritto di richiesta</b>	<b>10,00</b>		<b>1</b>
	Elenchi semplici – Per ogni nominativo	<b>0.10</b>		

<b>Note Ministeriali</b>	<b>Commento</b>
<p><b>6.</b> Il diritto si applica anche alle <b>copie delle deliberazioni e degli altri atti camerati.</b></p> <p><b>7.</b> Il diritto si applica alle <b>copie desunte dall'archivio ottico dei brevetti.</b></p>	<p><b>1.</b> Per quanto concerne la <b>richiesta di elenchi relativi a più Province</b>, si deve tener presente che il pagamento del diritto di richiesta deve essere applicato per ciascuna Provincia (Cfr. Circ. MICA n. 3097/C del 10 gennaio 1986).</p>

## **5. ALTRI ADEMPIMENTI**

<b>N. Ord.</b>	<b>Adempimento</b>	<b>Importo</b>	<b>Note Min.</b>	<b>Commento</b>
<b>5.</b>	Autenticazione copie di atti	<b>3,00</b>		<b>1</b>

<b>Note Ministeriali</b>	<b>Commento</b>
	<p><b>1.</b> Tale diritto non è previsto per gli eventuali documenti da autenticare presso il Registro delle imprese.</p>

## **6. ATTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI**

<b>N. Ord.</b>	<b>Adempimento</b>	<b>Importo</b>	<b>Note Min.</b>	<b>Commento</b>
<b>6.</b>	Atti non compresi nelle voci precedenti	<b>3,00</b>		<b>1</b>

<b>Note Ministeriali</b>	<b>Commento</b>
	<p><b>1.</b> A titolo esemplificativo, rientrano in questa voce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il visto su fatture per l'estero;</li> <li>• le dichiarazioni di congruità dei prezzi su fatture per l'estero;</li> <li>• l'assegnazione del "Numero meccanografico" agli operatori del commercio con l'estero;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il rilascio delle ricevute relative alla denuncia di produzione delle uve destinate alla produzione di vini DOC e DOCG;</li> <li>• il nulla-osta per l'esportazione occasionale di prodotti ortofrutticoli;</li> <li>• le richieste di iscrizione in Albi e Registri per i quali la Camera di Commercio svolge la sola funzione di istruttoria (es. Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli, tenuto dall'I.C.E.).</li> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 7. REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
7.	<i>Allo sportello camerale</i>		<b>8</b>	
7.1.	Visura esito ricerca	<b>2,00</b>		
7.2.	Certificato esito ricerca	<b>5,00</b>		
7.3.	Elenco per parametri – Richiesta Elenco	<b>114,00</b>	<b>10</b>	
	Elenco per parametri – Costo a posizione estratta	<b>0,09</b>		
7.4.	<b>Cancellazione</b>	<b>8,00</b>	<b>9</b>	
7.5.	Elenco integrale nazionale mensile	<b>3.409,00</b>	<b>10-11</b>	
7.6.	Elenco integrale provinciale mensile		<b>10-11-13</b>	
7.6.1.	- Classe A	<b>114,00</b>		
7.6.2.	- Classe B	<b>68,00</b>		
7.6.3.	- Classe C	<b>34,00</b>		
	<i>Al terminale remoto / distributori</i>			
7.7.	Visura effetti	<b>0,05</b>	<b>12</b>	
7.8.	Ricerca anagrafica	<b>0,02</b>	<b>12</b>	
7.9.	Elenco per parametri – Richiesta	<b>52,00</b>	<b>10-12</b>	
	Elenco per parametri – Costo a posizione estratta	<b>0,03</b>		
7.10.	Elenco integrale nazionale mensile	<b>1.549,00</b>	<b>10-11-12</b>	
7.11.	Elenco integrale provinciale mensile		<b>10-11-12-13</b>	
7.11.1	- Classe A	<b>52,00</b>		
7.11.2	- Classe B	<b>31,00</b>		
7.11.3	- Classe C	<b>15,00</b>		
	<i>Sportello telematico</i>			<b>1</b>
7.12	Visura effetti	<b>0,50</b>	<b>12</b>	
7.13	Ricerca anagrafica	<b>0,20</b>	<b>12</b>	

Note Ministeriali	Commento
<p><b>8.</b> La diffusione dei dati dei soggetti protestati contenuti in elenchi tratti dal Registro pubblico è subordinata alla verifica nel Registro informatico dell'elenco stesso (artt. 12 e 13 del Reg. n. 316/2000). Negli elenchi deve risultare la data di estrazione. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati.</p> <p><b>9.</b> L'importo del diritto è dovuto per ciascun protesto cancellato ed è stabilito e aggiornato ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, così come modificato dall'art. 2 della legge 18 agosto 2000, n. 235. Il diritto si applica anche alle istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 2, dell'art. 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, così come modificato dall'art. 2, della legge 18 agosto 2000, n. 235. Il diritto si applica anche alle istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 6-bis dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, così come modificato dall'art. 3 della legge 18 agosto 2000, n. 235.</p> <p><b>10.</b> Elenchi estratti ai sensi del comma 5, art. 12 del D.P.R. n. 316/2000. L'importo del diritto rimane invariato se gli elenchi sono rilasciati su supporto informatico.</p> <p><b>11.</b> Il diritto da applicare agli elenchi mensili, se richiesti in abbonamento annuale, è pari a 10 volte l'importo del diritto per l'elenco mensile.</p> <p><b>12.</b> I diritti si applicano ai soggetti che estraggono dati tramite collegamento con il sistema informatico delle Camere di Commercio e non comprendono i costi per il servizio telematico.</p> <p><b>13.</b> Gli importi variano in base alla popolazione provinciale: (Calesse A = oltre 1 milione) – (Classe B = inferiore a 1 milione, ma superiore a 0,3 milioni) – (Classe C = inferiore a 0,3 milioni).</p>	<p><b>1.</b> A decorrere dal 1° marzo 2007, debutano due nuovi diritti per la consultazione del Registro Informatico dei Protesti con il sistema Telemaco: la visura effetti e la ricerca anagrafica.</p>

## 8. BREVETTI E MARCHI E ALTRI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE<sup>1</sup>

### 8.1. BREVETTI E MARCHI, MODELLI DI UTILITA', DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI

#### ALLO SPORTELLO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
8.2.	Domanda di deposito			
8.2.1.	- con modello cartaceo	40,00		
8.3.	Visura dati bibliografici e stato di vita	3,00		
8.4.	Deposito di trascrizioni o seguiti			
8.4.1.	- con modello cartaceo	10,00		
8.5.	Copia atti			
8.5.1.	- Archivio ottico – Diritto di richiesta	8,00		
	+ ogni pagina	0,50		

#### DA TERMINALE REMOTO O SU SUPPORTO INFORMATICO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
8.6.	Domanda di deposito	15,00		1
8.7.	Visura dati bibliografici e stato di vita	1,00		
8.8.	Deposito di trascrizioni o seguiti	5,00		
8.9.	Copia atti			
8.9.1.	- Archivio ottico – Diritto di richiesta	5,00		
	+ ogni pagina	0,50		

### 8.10. ALTRI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE (14)

#### ALLO SPORTELLO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
8.10.1.	Domanda di deposito			
8.10.2.	- con modello cartaceo	35,00		
8.11.	Visura dati bibliografici e stato di vita	3,00		
8.12.1.	Deposito di trascrizioni o seguiti			
8.12.2.	- con modello cartaceo	10,00		

<sup>1</sup> Voce modificata con il D.M. 12 luglio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2006) – In vigore dal 26 luglio 2006.

<b>8.13.</b>	Copia atti			
<b>8.13.1.</b>	- Archivio ottico – Diritto di richiesta	<b>8,00</b>		
	+ ogni pagina	<b>0,50</b>		

<b>Note Ministeriali</b>	<b>Commento</b>
<p><b>14.</b> Per altri titoli di proprietà industriali si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deposito di traduzione di brevetti europei;</li> <li>- nuove varietà vegetali;</li> <li>- certificati complementari di protezione;</li> <li>- certificati complementari per i fitofarmaci;</li> <li>- topografie a semiconduttori;</li> <li>- marchi internazionali.</li> </ul> <p>Per tali titoli la domanda di deposito è consentita solo con modello cartaceo.</p>	<p><b>1.</b> Viene per la prima volta previsto, oltre al deposito cartaceo, il deposito su supporto informatico o per via telematica delle domande di deposito di un brevetto.</p> <p>Si ricorda che con il decreto del Ministro delle attività produttive del 10 aprile 2006 e' stato disciplinato il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa;</p>

## **9. ALBO COOPERATIVE**

<b>N. Ord.</b>	<b>Adempimento</b>	<b>Importo</b>	<b>Note Min.</b>	<b>Commento</b>
<b>9.</b>	Domanda di prima iscrizione		<b>15</b>	<b>1</b>
<b>9.1.</b>	- su supporto informatico o per via telematica	<b>40,00</b>		

<b>Note Ministeriali</b>	<b>Commento</b>
<p><b>15.</b> Il diritto è comunque dovuto anche nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto.</p>	<p><b>1.</b> Il diritto è comunque dovuto anche nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto (per cui il presente importo si aggiungerà a quello relativo agli altri adempimenti).</p>

## **10. DOMANDA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE**

<b>N. Ord.</b>	<b>Adempimento</b>	<b>Importo</b>	<b>Note Min.</b>	<b>Commento</b>
<b>10.</b>	Domanda di arbitrato e conciliazione	<b>30,00</b>	<b>16</b>	<b>1-2-3</b>

<b>Note Ministeriali</b>	<b>Commento</b>
	<p><b>1.</b> Tali “domande” sono relative a <b>tutte le domande di conciliazione</b> che le singole Camere di Commercio sono competenti ad accettare e non solo quelle che</p>



<p><b>16.</b> Tale diritto non è richiesto quando una delle parti sia un consumatore, quando il tentativo di conciliazione sia previsto per legge e quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta. L'importo di tale diritto è stabilito ai sensi del D.M. 22 luglio 2004, n. 223.</p>	<p>rientrano nella competenza del diritto societario. Tale diritto sostituisce le spese di avvio che sono state considerate sulla base del tariffario unico di conciliazione adottato dalle Camere di Commercio fino all'emanazione del D.M. 29 novembre 2004 (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005).</p> <p><b>2.</b> In merito all'arbitrato, il diritto di cui alla Voce 10 è quello relativo al deposito al Registro delle imprese delle domande connesse a controversie rientranti nell'ambito della riforma del diritto societario; adempimento introdotto dall'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005).</p> <p><b>3.</b> Nei casi di servizi di conciliazione gestiti attraverso le aziende speciali, le unioni regionali e le associazioni interprofessionali deve essere applicato il D.M. 22 luglio 2004, n. 223, essendo il D.M. 29 novembre 2004 relativo a registri, elenchi, albi e ruoli gestiti dalle Camere di Commercio. Pertanto in tali casi l'utente dovrà, al momento della presentazione della domanda, versare le spese di avvio e, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, dovrà corrispondere le spese di conciliazione. L'altra parte è tenuta a versare le spese di avvio e le spese di conciliazione prima dell'incontro. Sia le spese di avvio che le spese di conciliazione dovranno essere fatturate e quindi assoggettate ad IVA (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005).</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 11. TACHIGRAFO DIGITALE

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
<b>11.</b>	Tachigrafo digitale			<b>1</b>
<b>11.1.</b>	Autorizzazione centri tecnici			
<b>11.1.1.</b>	Prima autorizzazione	<b>370,00</b>		
<b>11.1.2.</b>	Autorizzazioni successive	<b>260,00</b>		
<b>11.1.3.</b>	Rinnovo annuale autorizzazione	<b>185,00</b>		
<b>11.2.</b>	Carta tachigrafica			
<b>11.2.1.</b>	Rilascio carta tachigrafica	<b>37,00</b>		
<b>11.2.2.</b>	Rinnovo carta tachigrafica	<b>37,00</b>		
<b>11.2.3.</b>	Sostituzione di carta tachigrafica per difetto della stessa	===		
<b>11.2.4.</b>	Sostituzione di carta tachigrafica per altre cause	<b>37,00</b>		

<b>Note Ministeriali</b>	<b>Commento</b>
	<p><b>1.</b> Tale Voce è stata aggiunta dal <b>D.M. 29 luglio 2005</b>, pubblicato nella G.U. n. 180 del 4 agosto 2005 – <b>In vigore dal 5 agosto 2005.</b></p>